

Gazzetta ufficiale C 120 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54^o anno

16 aprile 2011

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 120/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* GU C 113 del 9.4.2011

1

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2011/C 120/02

Causa C-217/09: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 17 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Maurizio Polisseni/Azienda Sanitaria Locale n. 14 V.C.O., Antonio Giuliano (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Art. 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Sanità pubblica — Farmacie — Vicinanza — Approvvigionamento della popolazione in medicinali — Licenze — Ripartizione territoriale delle farmacie — Introduzione di limiti fondati sul criterio della densità demografica — Distanza minima tra le farmacie)

2

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

2011/C 120/03	Causa C-492/09: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 15 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto) — Soc Agricola Esposito srl/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2 (Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE — Tassa di concessione governativa — Irricevibilità parziale — Questioni la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli)	2
2011/C 120/04	Cause riunite C-205/10 P, C-217/10 P e C-222/10 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 12 gennaio 2011 — Heinz Helmuth Eriksen (C-205/10 P), Bent Hansen (C-217/10 P), Brigit Lind (C-222/10 P)/Commissione europea [Impugnazione — Ricorso per risarcimento danni — Conseguenze per la salute pubblica dell'incidente nucleare verificatosi nei pressi di Thule (Groenlandia, Danimarca) — Direttiva 96/29/Euratom — Mancata adozione da parte della Commissione di misure nei confronti di uno Stato membro]	3
2011/C 120/05	Causa C-272/10: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 18 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grecia) — Souzana Berkizi-Nikolakaki/Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (A.S.E.P.), Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Politica sociale — Art. 155, n. 2, TFUE — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 8 dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Contratti successivi — Abuso — Sanzioni — Conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato — Modalità di procedura — Termine di decadenza — Principi di equivalenza e di effettività — Abbassamento del livello generale di tutela dei lavoratori)	3
2011/C 120/06	Causa C-10/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 10 gennaio 2011 — WEGO Landwirtschaftliche Schlachststellen GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas	4
2011/C 120/07	Causa C-54/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court of the United Kingdom il 7 febbraio 2011 — JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch, J.P. Morgan Securities Limited/Verkehrsbetriebe (BVG) Anstalt des öffentlichen Rechts	4
2011/C 120/08	Causa C-59/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Nancy (Francia) il 9 febbraio 2011 — Association Kokopelli/Graines Baumaux SAS	5
2011/C 120/09	Causa C-63/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rovereto (Italia) l'11 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di John Austine	5
2011/C 120/10	Causa C-70/11: Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno di Svezia ...	6
2011/C 120/11	Causa C-76/11 P: Impugnazione proposta il 21 febbraio 2011 dalla Tresplain Investments Ltd avverso la sentenza del Tribunale (ottava sezione) 9 dicembre 2010, causa T-303/08, Tresplain Investments Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Hoo Hing Holdings Ltd	6
2011/C 120/12	Causa C-77/11: Ricorso proposto il 22 febbraio 2011 — Consiglio dell'Unione europea/Parlamento europeo	7



<u>Numeri d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 120/13	Causa C-79/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Firenze (Italia) il 22 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di Maurizio Giovanardi e a.	7
2011/C 120/14	Causa C-88/11 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2011 dalla LG Electronics, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-497/09, LG Electronics/UAMI (KOMPRESSOR PLUS)	8
2011/C 120/15	Causa C-13/10: Ordinanza del presidente della Corte 24 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Knubben Dak-en Leidekkersbedrijf BV/Belgische Staat	8
2011/C 120/16	Causa C-226/10: Ordinanza del presidente della Corte 27 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln — Germania) — Hannelore Adams/Germanwings GmbH	8
2011/C 120/17	Causa C-230/10: Ordinanza del presidente della Corte 3 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 3 de Almería — Spagna) — Agueda María Saenz Morales/Consejería para la Igualdad y Bienestar social de la Junta de Andalucía	9
2011/C 120/18	Causa C-232/10: Ordinanza del presidente della Corte 18 gennaio 2011 — Commissione europea/ Repubblica di Polonia	9
2011/C 120/19	Causa C-246/10: Ordinanza del presidente della Corte 3 gennaio 2011 — Commissione europea/ Granducato di Lussemburgo	9
2011/C 120/20	Causa C-248/10: Ordinanza del presidente della Corte 13 dicembre 2010 — Commissione europea/ Repubblica ellenica	9
2011/C 120/21	Causa C-286/10: Ordinanza del presidente della Corte 11 gennaio 2011 — Commissione europea/ Repubblica portoghese	9
2011/C 120/22	Causa C-291/10: Ordinanza del presidente della Corte 10 gennaio 2011 — Commissione europea/ Repubblica italiana	9
2011/C 120/23	Causa C-303/10: Ordinanza del presidente della Corte 11 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Administración General del Estado/Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)	10
2011/C 120/24	Causa C-304/10: Ordinanza del presidente della Corte 18 gennaio 2011 — Commissione europea/ Repubblica di Polonia	10
2011/C 120/25	Causa C-396/10: Ordinanza del presidente della Corte 3 gennaio 2011 — Commissione europea/ Granducato di Lussemburgo	10



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 120/26	Causa C-410/10: Ordinanza del presidente della Corte 10 gennaio 2011 — Commissione europea/ Repubblica ellenica	10
 Tribunale		
2011/C 120/27	Causa T-37/05: Sentenza del Tribunale 8 marzo 2011 — World Wide Tobacco España/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio — Decisione che constata un'infrazione dell'art. 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Ammende — Effetto deterrente — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti — Massimale del 10 % del volume d'affari — Cooperazione»)	11
2011/C 120/28	Causa T-190/09: Sentenza del Tribunale 9 marzo 2011 — Longevity Health Products/UAMI — Performing Science (5 HTP) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo 5 HTP — Impedimento assoluto alla registrazione — Segni o indicazioni divenuti di uso comune — Art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Art. 52, n. 2, del regolamento n. 207/2009»]	11
2011/C 120/29	Causa T-235/09: Sentenza del Tribunale 9 marzo 2011 — Commissione/Edificios Inteco [«Clausola compromissoria — Programma relativo alla promozione di tecnologie energetiche per l'Europa (Thermie) — Contratto relativo alla costruzione a Valladolid (Spagna) di un centro commerciale e di uffici dotato di un sistema di climatizzazione solare — Inadempimento del contratto — Rimborso degli anticipi versati — Interessi moratori — Procedimento in contumacia»]	12
2011/C 120/30	Causa T-591/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 9 marzo 2011 — Castiglioni/Commissione («Procedimento sommario — Appalti pubblici — Gara d'appalto — Rgetto di un'offerta — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità»)	12
2011/C 120/31	Causa T-22/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 2 marzo 2011 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen-und Giroverband/Commissione («Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori — Irricevibilità manifesta»)	12
2011/C 120/32	Causa T-27/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 2 marzo 2011 — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione («Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori — Irricevibilità manifesta»)	13
2011/C 120/33	Causa T-87/11: Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — GRP Security/Corte dei conti	13
2011/C 120/34	Causa T-94/11: Ricorso proposto il 22 febbraio 2011 — AU Optronics/Commissione	14
2011/C 120/35	Causa T-97/11: Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — Rovi Pharmaceuticals/UAMI — Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals)	15



IV

*(Informazioni)***INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA****CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

(2011/C 637/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 113 del 9.4.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 103 del 2.4.2011

GU C 95 del 26.3.2011

GU C 89 del 19.3.2011

GU C 80 del 12.3.2011

GU C 72 del 5.3.2011

GU C 63 del 26.2.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 17 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Maurizio Polisseni/Azienda Sanitaria Locale n. 14 V.C.O., Antonio Giuliano

(Causa C-217/09) ⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Art. 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Sanità pubblica — Farmacie — Vicinanza — Approvvigionamento della popolazione in medicinali — Licenze — Ripartizione territoriale delle farmacie — Introduzione di limiti fondati sul criterio della densità demografica — Distanza minima tra le farmacie)

(2011/C 120/02)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parti

Ricorrente: Maurizio Polisseni

Convenuti: Azienda Sanitaria Locale n. 14 V.C.O. Omegna, Antonio Giuliano

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — Interpretazione degli artt. 43 CE, 152 CE e 153 CE — Apertura di nuove farmacie — Normativa nazionale che subordina l'autorizzazione allo spostamento di una farmacia al rispetto di una distanza minima tra un esercizio e l'altro

Dispositivo

1) L'art. 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, come quella su cui verte la causa principale, la quale ponga limiti all'apertura di farmacie prevedendo che:

- in ciascuna zona farmaceutica possa essere aperta, in linea di principio, una sola farmacia ogni 4 000 o 5 000 abitanti, e
- ogni farmacia debba rispettare una distanza minima dalle farmacie già esistenti, distanza che, per regola generale, è di 200 metri.

2) L'art. 49 TFUE osta, tuttavia, a una normativa nazionale siffatta se le regole di base dei 4 000 o 5 000 abitanti e dei 200 metri impediscono, nelle zone geografiche con caratteristiche demografiche particolari, l'apertura di un numero di farmacie idoneo ad assicurare un servizio farmaceutico adeguato, cosa che spetta al giudice nazionale verificare.

⁽¹⁾ GU C 205 del 29.8.2009.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 15 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto) — Soc Agricola Esposito srl/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2

(Causa C-492/09) ⁽¹⁾

(Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE — Tassa di concessione governativa — Irricevibilità parziale — Questioni la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli)

(2011/C 120/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Taranto

Parti

Ricorrente: Soc Agricola Esposito srl

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Taranto — Interpretazione dell'art. 9, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 33) e degli artt. 12 e 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 21) — Imposizione di una tassa di concessione governativa in caso di contratto di abbonamento telefonico — Tassa non dovuta in caso di scheda telefonica prepagata — Ammissibilità

Dispositivo

- 1) La parte della quarta questione concernente la direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché la sesta questione sono irricevibili.
- 2) La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), non ostano a un tributo come la tassa di concessione governativa.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 12 gennaio 2011 — Heinz Helmuth Eriksen (C-205/10 P), Bent Hansen (C-217/10 P), Brigit Lind (C-222/10 P)/Commissione europea

(Cause riunite C-205/10 P, C-217/10 P e C-222/10 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Ricorso per risarcimento danni — Conseguenze per la salute pubblica dell'incidente nucleare verificatosi nei pressi di Thule (Groenlandia, Danimarca) — Direttiva 96/29/Euratom — Mancata adozione da parte della Commissione di misure nei confronti di uno Stato membro]

(2011/C 120/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Heinz Helmuth Eriksen (C-205/10 P), Bent Hansen (C-217/10 P), Brigit Lind (C-222/10 P) (rappresentante: I. Anderson, Advocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e E. White, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 marzo 2010, causa T-516/08, Eriksen/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente infondato in diritto un ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere il ristoro del danno asseritamente subito dal ricorrente in conseguenza della mancata adozione, da parte della Commissione, delle misure necessarie per imporre alla Danimarca di conformarsi alla direttiva 96/29, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1) e di applicare tali disposizioni ai lavoratori coinvolti nell'incidente nucleare di Thule (Groenlandia), in violazione della risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze di detto incidente per la salute pubblica, adottata il 10 maggio 2007 [petizione 720/2002, 2006/2012 (INI)]

Dispositivo

- 1) Le impugnazioni sono respinte.
- 2) I sigg. Eriksen e Hansen nonché la sig.ra Lind sono condannati alle spese.

⁽¹⁾ GU C 195 del 17.7.2010.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 18 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grecia) — Souzana Berkizi-Nikolakaki/Anotato Symvoulion Epilogis Prosopikou (A.S.E.P.), Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

(Causa C-272/10) ⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Politica sociale — Art. 155, n. 2, TFUE — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 8 dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Contratti successivi — Abuso — Sanzioni — Conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato — Modalità di procedura — Termine di decadenza — Principi di equivalenza e di effettività — Abbassamento del livello generale di tutela dei lavoratori)

(2011/C 120/05)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grecia

Parti

Ricorrente: Souzana Berkizi-Nikolakaki

Convenuti: Anotato Symvoulio epilogis prosopikou (A.S.E.P.), Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 10 gennaio 2011 — WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-10/11)

(2011/C 120/06)

Lingua processuale: il tedesco

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Interpretazione della clausola 8, n. 3, dell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Normativa nazionale che istituisce un termine di decadenza per trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Dispositivo

1) L'art. 155, n. 2, TFUE e l'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una norma nazionale, come l'art. 11, n. 2, del decreto presidenziale 164/2004, recante disposizioni relative ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nel settore pubblico, a termini della quale la domanda di un lavoratore diretta a far sì che sia convertita in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una serie di contratti di lavoro a tempo determinato eventualmente qualificabili come abusivi deve essere introdotta dinanzi all'autorità competente entro un termine perentorio di due mesi dall'entrata in vigore di detto decreto, purché detto termine — cosa che spetta al giudice nazionale verificare — non sia meno favorevole di quello concorrente ricorsi simili di diritto interno in materia di diritto del lavoro e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

2) La clausola 8, n. 3, dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che non osta a una norma nazionale come l'art. 11, n. 2, del decreto presidenziale 164/2004, a termini della quale la domanda di un lavoratore diretta a far sì che sia convertita in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una serie di contratti di lavoro a tempo determinato eventualmente qualificabili come abusivi deve essere introdotta dinanzi all'autorità competente entro un termine perentorio di due mesi dall'entrata in vigore di detto decreto, sebbene i corrispondenti termini previsti da disposizioni legislative nazionali analoghe anteriori a tale data siano stati prorogati, in quanto tale norma non pregiudica il livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato.

Questioni pregiudiziali

Se l'ufficio doganale principale competente per il pagamento della restituzione sia vincolato alla successiva rettifica dell'indicazione di cui alla voce 2 della dichiarazione di esportazione, ovvero dell'esemplare di controllo T 5, che sia stata apportata dall'ufficio doganale di esportazione (¹).

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court of the United Kingdom il 7 febbraio 2011 — JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch, J.P. Morgan Securities Limited/Verkehrsbetriebe (BVG) Anstalt des öffentlichen Rechts

(Causa C-54/11)

(2011/C 120/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom.

Parti

Ricorrente: JP Morgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch, J.P. Morgan Securities Limited

Convenuta: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Anstalt des öffentlichen Rechts

(¹) GU C 221 del 14.8.2010.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nell'individuare, ai fini degli artt. 22, n. 2, e 25 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (¹) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), l'oggetto di un procedimento e su cosa verta in via principale il procedimento medesimo, il giudice nazionale debba tener conto soltanto delle domande formulate dal ricorrente (o dai ricorrenti) o debba prendere altresì in considerazione le difese o gli argomenti proposti dai convenuti.

- 2) Se, ove una parte sollevi nel corso del procedimento cui sia applicabile l'art. 22, n. 2, del regolamento Bruxelles I, una questione quale la validità della decisione di un organo di una società o di un'altra persona giuridica, da ciò consegua necessariamente che tale questione costituisce l'oggetto del procedimento e che lo stesso verte in via principale su tale questione, se quest'ultima è potenzialmente decisiva per il procedimento, indipendentemente dalla natura e dal numero di altre questioni sollevate nel procedimento stesso e dal fatto che anche la totalità o parte delle stesse possano essere decisive.

- 3) In caso di soluzione negativa della seconda questione, se il giudice nazionale, al fine di individuare l'oggetto del procedimento e la questione sulla quale questo verte in via principale, debba considerare il procedimento nel suo insieme ed elaborare un giudizio globale sul relativo oggetto e sulla problematica principale del procedimento; in caso di risposta negativa, quale criterio debba applicare il giudice nazionale per determinare tali aspetti.

⁽¹⁾ GU 2001 L 12, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Nancy (Francia) il 9 febbraio 2011 — Association Kokopelli/Graines Baumaux SAS

(Causa C-59/11)

(2011/C 120/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Nancy

Parti

Ricorrente: Association Kokopelli

Convenuta: Graines Baumaux SAS

Questioni pregiudiziali

Se le direttive del Consiglio 98/95/CE (¹), 2002/53/CE (²) e 2002/55/CE (³) e la direttiva della Commissione 2009/145 (⁴) siano valide, alla luce di taluni diritti e principi fondamentali dell'Unione europea, ossia quelli del libero esercizio dell'attività economica, della proporzionalità, dell'uguaglianza o della non discriminazione, della libera circolazione delle merci, e in considerazione degli impegni presi in forza del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, segnatamente nella parte in cui esse impongono vincoli di produzione e di immissione in commercio alle sementi e alle piante antiche.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 14 dicembre 1998, 98/95/CE, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU 1999 L 25, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio, 13 giugno 2002, 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/55/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193, pag. 33).

⁽⁴⁾ Direttiva della Commissione 26 novembre 2009, 2009/145/CE, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 312, pag. 44)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rovereto (Italia) l'11 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di John Austine

(Causa C-63/11)

(2011/C 120/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Rovereto

Parte nella causa principale

John Austine

Questione pregiudiziale

Se, alla luce dei principi di leale collaborazione e di effetto utile delle direttive, gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE (¹) vadano interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro

di prevedere che la mancata collaborazione alla procedura amministrativa di rimpatrio di un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare, comporti la sottoposizione a misure privative della libertà personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui ai citati artt. 15 e 16, sul presupposto dell'inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dalla competente autorità amministrativa a norma dell'art. 8, § 3 della direttiva.

(¹) GU L 348, pag. 98.

Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-70/11)

(2011/C 120/10)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e M. Owsiany-Hornung)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

— constatare che il Regno di Svezia, avendo disposto che il fornitore di servizi finanziari possa, qualora il consumatore si avvalga del diritto di recesso, chiedere non soltanto che tale consumatore paghi per quella parte del servizio finanziario che è già stata prestata, ma possa anche esigere il risarcimento di costi ragionevoli per i servizi relativi al periodo anteriore a quello in cui il fornitore ha ricevuto la comunicazione del consumatore relativa al recesso dal contratto, non ha adempiuto l'obbligo ad esso incombente ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (¹), nonché

— condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi del 'considerando' n. 13 della direttiva, gli Stati membri non sarebbero legittimati ad adottare disposizioni diverse da quelle sancite in questa direttiva nei settori che essa armonizza, a meno che essa non lo indichi specificamente in altro modo.

Risulta dall'art. 6, n. 1, della direttiva che gli Stati membri devono assicurare che il consumatore disponga di un periodo di 14 giorni di calendario per recedere dal contratto senza penalità e senza fornire ragioni.

A norma dell'art. 7, n. 1, della direttiva dal consumatore che eserciti il diritto di recesso si può soltanto esigere che paghi il servizio effettivamente fornito ai sensi del contratto a distanza.

Dal capo 3, art. 11, seconda frase, della legge sulle vendite a distanza e porta a porta (2005:59) (distans-hemförsäljningslagen) consegue che gli esercenti attività commerciale possono anche esigere il pagamento di costi ragionevoli in aggiunta al pagamento per il servizio effettivamente prestato.

Nella normativa di recepimento della direttiva, la Svezia ha dunque introdotto disposizioni che eccedono quanto sancito nell'art. 7, n. 1, della direttiva per quanto riguarda il diritto di recesso del consumatore.

In ogni caso, la Svezia non sembra aver trasposto l'art. 7, n. 1, della direttiva con la chiarezza e la precisione richieste dalla Corte affinché il requisito della certezza del diritto sia soddisfatto.

(¹) GU L 271, pag. 16.

Impugnazione proposta il 21 febbraio 2011 dalla Tresplain Investments Ltd avverso la sentenza del Tribunale (ottava sezione) 9 dicembre 2010, causa T-303/08, Tresplain Investments Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Hoo Hing Holdings Ltd

(Causa C-76/11 P)

(2011/C 120/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tresplain Investments Ltd (rappresentanti: B. Brandreth, barrister, e J. Stobbs, attorney)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Hoo Hing Holdings Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'impugnata sentenza del Tribunale e l'impugnata decisione della commissione di ricorso dell'UAMI;
- condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che, nella sua decisione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento sul marchio comunitario (¹), per quanto attiene agli aspetti seguenti:

- 1) il Tribunale e la commissione di ricorso avrebbero concluso erroneamente che l'esistenza di un goodwill (forza di attrazione della clientela) abbia generato un diritto di portata non meramente locale, ma ciò accadrebbe solo ove il goodwill abbia una portata non meramente locale;
- 2) il Tribunale e la commissione di ricorso avrebbero concluso erroneamente che la prova relativa a un'attività commerciale concorrente attenga soltanto alla probabilità di una presentazione ingannevole. Sarebbe stato necessario prendere in considerazione anche l'argomento secondo cui l'esistenza di un goodwill concomitante avrebbe reso impossibile la presentazione ingannevole.
- 3) Il Tribunale e la commissione di ricorso sarebbero incorsi in errore nel considerare la prova dell'uso come indicante il fatto che il goodwill fosse associato al segno anteriore invocato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 febbraio 2011 — Consiglio dell'Unione europea/Parlamento europeo

(Causa C-77/11)

(2011/C 120/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Maganza e M. Vitsentzatos, agenti)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

- Annullare l'atto del presidente del Parlamento 14 dicembre 2010, con il quale si constata che il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2011 è definitivamente adottato, in quanto tale atto si confonde con l'atto che stabilisce detto bilancio;
- alternativamente, e nei limiti in cui si trattasse di un atto separato rispetto al primo, annullare l'atto del presidente del Parlamento recante la stessa data, che si presume adotti il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2011 e gli attribuisca forza giuridica vincolante nei confronti delle istituzioni e degli Stati membri;
- in subordine, annullare l'atto del presidente del Parlamento europeo con il quale si constata che il bilancio dell'Unione europea per l'anno 2011 è definitivamente adottato, in quanto tale constatazione ha avuto luogo prima che giungesse a termine la procedura di bilancio 2010 (bilancio 2011);

- considerare definitivi gli effetti del bilancio 2011 fintantoché tale bilancio sia stabilito mediante un atto legislativo conforme ai trattati;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il Consiglio sostiene che, a seguito dell'introduzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1º dicembre 2009, il bilancio annuale dell'Unione europea, nonché i bilanci rettificativi, devono ormai essere stabiliti con atto legislativo, comune alle due istituzioni che ne sono gli autori, vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio. Tale atto dovrebbe essere firmato dai presidenti di tali due istituzioni, conformemente all'art. 297, n. 1, secondo comma, TFUE.

Il Consiglio fa valere, di conseguenza, che l'atto che stabilisce il bilancio annuale 2011 — sia qualora tale atto si confonda con la constatazione del presidente del Parlamento europeo che il bilancio 2011 è definitivamente adottato, sia qualora esso si consideri un atto separato — è illegittimo in quanto consiste in un atto atipico e non legislativo, adottato e firmato dal solo presidente del Parlamento europeo, in violazione dell'art. 314 TFUE e degli artt. 288, 289, n. 2, 296, primo e terzo comma del Trattato, nonché dell'art. 13, n. 2, del Trattato sull'Unione europea. In subordine, il Consiglio fa valere che tale atto è illegittimo in quanto viola forme sostanziali nonché l'art. 314, n. 9, TFUE.

Infine, il Consiglio chiede alla Corte di mantenere, se del caso, gli effetti del bilancio come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fino alla data in cui tale bilancio sarà stabilito in conformità con i citati articoli del Trattato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Firenze (Italia) il 22 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di Maurizio Giovanardi e a.

(Causa C-79/11)

(2011/C 120/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Firenze

Parti nella causa principale

Imputati: Maurizio Giovanardi, Andrea Lastini, Vito Piglionica, Massimiliano Pempori, Filippo Ricci, Gezim Lakja, Elettrifer Srl, Rete Ferroviaria Italiana SpA

Altre parti: Franca Giunti, Laura Marrai, Francesca Marrai, Stefania Marrai, Giovanni Marrai, Alfio Bardelli, Tomberli Andrea

Questione pregiudiziale

Se la normativa italiana in tema di responsabilità amministrativa degli enti/persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni, nel non prevedere «espressamente» la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale, e segnatamente agli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale⁽¹⁾, nonché alle disposizioni della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 82, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261, pag. 15.

prima volta dall'UAMI, che non sarebbero stati addotti dinanzi alla commissione di ricorso.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore relativo allo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti e che lo hanno indotto a ritenere, a torto, che gli aspiratori potessero essere utilizzati come compressori.

Da ultimo, la ricorrente osserva che, poiché gli aspirapolvere non contengono in nessun caso un compressore e non possono essere utilizzati come tali, il marchio «KOMPRESSOR PLUS» non può affatto essere considerato come composto esclusivamente da segni o da indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche di tale prodotto o servizio.

⁽¹⁾ GU L 78, pag. 1.

Impugnazione proposta il 25 febbraio 2011 dalla LG Electronics, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-497/09, LG Electronics/UAMI (KOMPRESSOR PLUS)

(Causa C-88/11 P)

(2011/C 120/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: LG Electronics Inc (rappresentante: avv. J. Blanchard)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare e giudicare ricevibile la presente impugnazione;
- annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010;
- annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 settembre 2009, in quanto ha parzialmente respinto il ricorso della società LG ELECTRONICS avverso la decisione 5 febbraio 2009 che ha negato la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 7282924 nella parte in cui essa designa gli «aspirapolvere elettrici»;
- condannare l'UAMI alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario⁽¹⁾.

In proposito, la ricorrente rileva, in primo luogo, che il Tribunale si è basato su fatti nuovi, comunicati dinanzi ad esso per la

Ordinanza del presidente della Corte 24 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Knubben Dak-en Leidekkersbedrijf BV/Belgische Staat

(Causa C-13/10)⁽¹⁾

(2011/C 120/15)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.

Ordinanza del presidente della Corte 27 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln — Germania) — Hannelore Adams/Germanwings GmbH

(Causa C-226/10)⁽¹⁾

(2011/C 120/16)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 209 del 31.7.2010.

Ordinanza del presidente della Corte 3 febbraio 2011 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 3 de Almería — Spagna) — Agueda María Saenz Morales/Consejería para la Igualdad y Bienestar social de la Junta de Andalucía

(Causa C-230/10) ⁽¹⁾

(2011/C 120/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 209 del 31.7.2010.

Ordinanza del presidente della Corte 18 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-232/10) ⁽¹⁾

(2011/C 120/18)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 209 del 31.07.2010

Ordinanza del presidente della Corte 3 gennaio 2011 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-246/10) ⁽¹⁾

(2011/C 120/19)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 195 del 17.7.2010.

Ordinanza del presidente della Corte 13 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-248/10) ⁽¹⁾

(2011/C 120/20)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 209 del 31.7.2010.

Ordinanza del presidente della Corte 11 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-286/10) ⁽¹⁾

(2011/C 120/21)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 221 del 14.8.2010.

Ordinanza del presidente della Corte 10 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-291/10) ⁽¹⁾

(2011/C 120/22)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 221 del 14.8.2010.

**Ordinanza del presidente della Corte 11 gennaio 2011 —
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunal Supremo — Spagna) — Administración General
del Estado/Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
(RENFE)**

(Causa C-303/10) ⁽¹⁾

(2011/C 120/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 246 dell'11.9.2010.

**Ordinanza del presidente della Corte 18 gennaio 2011 —
Commissione europea/Repubblica di Polonia**

(Causa C-304/10) ⁽¹⁾

(2011/C 120/24)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 246 dell'11.9.2010.

**Ordinanza del presidente della Corte 3 gennaio 2011 —
Commissione europea/Granducato di Lussemburgo**

(Causa C-396/10) ⁽¹⁾

(2011/C 120/25)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 274 del 9.10.2010.

**Ordinanza del presidente della Corte 18 gennaio 2011 —
Commissione europea/Repubblica di Polonia**

**Ordinanza del presidente della Corte 10 gennaio 2011 —
Commissione europea/Repubblica ellenica**

(Causa C-410/10) ⁽¹⁾

(2011/C 120/26)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 288 del 23.10.2010.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 8 marzo 2011 — World Wide Tobacco España/Commissione

(Causa T-37/05) ⁽¹⁾

«Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio — Decisione che constata un'infrazione dell'art. 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Ammende — Effetto deterrente — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti — Massimale del 10 % del volume d'affari — Cooperazione»)

(2011/C 120/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: World Wide Tobacco España SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. Odriozola Alén, M. Mañañon Hermoso e A. Emch, poi avv.ti M. Odriozola Alén, M. Barrantes Diaz e A. João Vide)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e É. Gippini Fournier, agenti)

Oggetto

Domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna)

Dispositivo

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta alla World Wide Tobacco España, SA all'art. 3 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna) è fissato a EUR 1 579 500.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La World Wide Tobacco España sopporterà tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest'ultima sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute dalla World Wide Tobacco España.

⁽¹⁾ GU C 82 del 2.4.2005.

Sentenza del Tribunale 9 marzo 2011 — Longevity Health Products/UAMI — Performing Science (5 HTP)

(Causa T-190/09) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo 5 HTP — Impedimento assoluto alla registrazione — Segni o indicazioni divenuti di uso comune — Art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Art. 52, n. 2, del regolamento n. 207/2009»]

(2011/C 120/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products (Nassau, Bahamas) (rappresentante: avv. J. E. Korab)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Performing Science LLC (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti) (rappresentante: avv. D. Plasser)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 21 aprile 2009 (procedimento R 595/2008-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Performing Science LLC e la Longevity Health Products, Inc.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Longevity Health Products, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 167 del 18.7.2009.

Sentenza del Tribunale 9 marzo 2011 — Commissione/Edificios Inteco

(Causa T-235/09) ⁽¹⁾

[«*Clausola compromissoria — Programma relativo alla promozione di tecnologie energetiche per l'Europa (Thermie) — Contratto relativo alla costruzione a Valladolid (Spagna) di un centro commerciale e di uffici dotato di un sistema di climatizzazione solare — Inadempimento del contratto — Rimborso degli anticipi versati — Interessi moratori — Procedimento in contumacia»*]

(2011/C 120/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (Valladolid, Spagna) (rappresentante: G.Valero Giordana.)

Convenuta: Edificios Inteco, SL (rappresentante: avv. C. de la Red Mantilla)

Oggetto

Ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 238 CE, diretto ad ottenere il rimborso dell'importo di EUR 157 238,07, versati da quest'ultima alla convenuta nell'ambito di un progetto edile a Valladolid di un centro commerciale e di uffici dotato di un sistema di un sistema di climatizzazione solare (contratto n.^o BU/1041/93), maggiorato degli interessi moratori

Dispositivo

- 1) La Edificios Inteco, SL è condannata a rimborsare alla Commissione europea l'importo di EUR 157 238,07 maggiorato dell'importo di EUR 81 686,22 per interessi dovuti fino al 1 giugno 2009.
- 2) La Edificios Inteco è condannata a rimborsare alla Commissione un importo pari ad EUR 21,73796 per ogni giorno di mora supplementare, decorrenti a partire dal 2 giugno 2009 e fino al rimborso totale del debito.
- 3) La Edificios Inteco è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 220 del 12.09.2009.

Ordinanza del presidente del Tribunale 9 marzo 2011 — Castiglioni/Commissione

(Causa T-591/10 R)

(«*Procedimento sommario — Appalti pubblici — Gara d'appalto — Rigetto di un'offerta — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità»*)

(2011/C 120/30)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedente: Castiglioni Srl (Busto Arsizio) (rappresentante: avv. G. Turri)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e N. Bambara, agenti, assistiti dall'avv. D. Gullo)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori proposta nell'ambito del procedimento di aggiudicazione di appalto relativo alla conclusione di un accordo quadro multiplo per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture presso il sito di Ispra del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale 2 marzo 2011 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen-und Giroverband/Commissione

(Causa T-22/11 R)

(«*Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori — Irricevibilità manifesta»*)

(2011/C 120/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (Münster, Germania) (rappresentanti: A. Rosenfeld e I. Liebach, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, B. Martenczuk e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C(2010) 9525 def., relativa all'aiuto di Stato MC 8/2009 e C 43/2009 — Germania — WestLB cessioni, nella parte in cui da essa risulta che le nuove operazioni della Westdeutsche Immobilien Bank AG andavano terminate dopo il 15 febbraio 2011.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
 - 2) *Non occorre più statuire sulla domanda di intervento della Westdeutsche ImmobilienBank AG.*
 - 3) *Le spese sono riservate.*
-

Ordinanza del presidente del Tribunale 2 marzo 2011 — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione

(Causa T-27/11 R)

«Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori — Irricevibilità manifesta»

(2011/C 120/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Rosenfeld e I. Liebach)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, B. Martenczuk e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C(2010) 9525 def., relativa all'aiuto di Stato MC 8/2009 e C 43/2009 — Germania — WestLB cessioni, nella parte in cui risulta che si deve porre fine alle nuove operazioni della Westdeutsche Immobilien Bank AG dopo il 15 febbraio 2011.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
 - 2) *Le spese sono riservate.*
-

Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — GRP Security/ Corte dei conti

(Causa T-87/11)

(2011/C 120/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: GRP Security (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. G. Osch)

Convenuta: Corte dei conti dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere i motivi dedotti dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso,
- fatti salvi tutti i motivi di diritto e di fatto e l'ammissione delle prove da produrre o fornire successivamente,
- dichiarare il presente ricorso ricevibile,
- accoglierlo nel merito,
- quindi, per le ragioni sopra enunciate, annullare le decisioni impugnate,
- dichiarare che la ricorrente si riserva il diritto di esigere la riparazione del danno subito in conseguenza dell'illegittimità del comportamento della Corte dei conti,
- condannare la Corte dei conti alla totalità delle spese del giudizio,
- riconoscere alla ricorrente qualsiasi altro diritto, spettanza, rimedio o azione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della Corte dei conti dell'Unione europea con le quali, da un lato, viene irrogata alla ricorrente la sanzione amministrativa consistente nell'esclusione da appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio dell'Unione europea per una durata di tre mesi e, dall'altro, si recede dal contratto quadro di servizi n. LOG/2026/10/2 intitolato «servizi di sicurezza vari».

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità, dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo, atteso che la stessa avrebbe agito in buona fede e non sarebbe responsabile delle falsificazioni e delle false dichiarazioni rese da uno dei suoi dipendenti e poiché la Corte dei conti avrebbe potuto chiedere la sostituzione dell'agente in questione anziché recedere dal contratto.

- 2) Con il secondo motivo la ricorrente deduce la sussistenza di un errore manifesto di valutazione, in quanto la Corte dei conti non avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi del fascicolo.
- 3) Con il terzo motivo la ricorrente deduce una violazione degli artt. 93, 94 e 96 del regolamento finanziario, atteso che la stessa non avrebbe fornito alcuna informazione erronea e non si sarebbe resa colpevole di alcuna falsa dichiarazione in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Ricorso proposto il 22 febbraio 2011 — AU Optronics/Commissione

(Causa T-94/11)

(2011/C 120/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AU Optronics Corp. (Hsinchu, Taiwan) (rappresentanti: B. Hartnett, barrister, e O. Geiss, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 8 dicembre 2010, C(2010) 8761 def., nel caso COMP/39.309 — LCD — Schermi a cristalli liquidi, nella parte concernente la ricorrente;
- in via subordinata, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce otto motivi a sostegno del ricorso.

- 1) Con il primo motivo, la ricorrente dichiara che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato, in diritto e in fatto, la propria competenza ad applicare l'art. 101 TFUE e l'art. 53 dell'accordo SEE, in quanto:
 - non ha dimostrato la propria competenza territoriale;
 - non ha dimostrato che il presunto accordo abbia prodotto un effetto immediato, concreto e prevedibile all'interno del SEE.
- 2) Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto di fatto e di diritto nell'applicare l'art. 101 TFUE e l'art. 53 dell'accordo SEE.

- 3) Con il terzo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il suo diritto di difesa.
- 4) Con il quarto motivo, secondo la ricorrente la Commissione è incorsa in errore nel determinare la durata della violazione.
- 5) Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è manifestamente incorsa in errore nel determinare l'importo base dell'ammenda, in quanto, in particolare:
 - ha commesso un errore manifesto nel calcolare il valore delle vendite;
 - ha commesso un errore manifesto laddove non ha tenuto conto della condotta individuale della ricorrente nel valutare la gravità della violazione.
- 6) Con il sesto motivo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha fornito una motivazione adeguata nel valutare la gravità della violazione.
- 7) Con il settimo motivo, secondo la ricorrente la Commissione non ha applicato in maniera corretta la comunicazione sulla cooperazione ⁽¹⁾ del 2002, in quanto:
 - è manifestamente incorsa in errore non avendo dichiarato che la cooperazione della ricorrente ha rappresentato un valore aggiunto molto elevato che merita una riduzione corrispondente o vicina alle percentuali più elevate dell'intervallo 20 %-30 %;
 - ha commesso un errore di diritto manifesto avendo basato la propria decisione su criteri non previsti dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002;
 - di conseguenza, la Commissione ha violato il diritto di difesa della ricorrente.
- 8) Con l'ottavo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha rispettato il diritto della ricorrente a un equo processo, violando così l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto:
 - alla ricorrente è stata negata la possibilità di interrogare e controinterrogare i testimoni;
 - alla ricorrente è stata negata la possibilità di presentare osservazioni in merito al calcolo dell'ammenda inflittale;
 - l'ammenda è stata inflitta in seguito a un'udienza in camera di consiglio cui il responsabile della decisione non ha partecipato;
 - la decisione impugnata è stata adottata da un organo amministrativo e non vi è un organo giurisdizionale competente a esaminare tutti gli aspetti della stessa.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle amende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2002, C 45, pag. 3).

Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — Rovi Pharmaceuticals/UAMI — Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals)

(Causa T-97/11)

(2011/C 120/35)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rovi Pharmaceuticals GmbH (Schlüchtern, Germania) (rappresentante: avv. M. Berghofer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Farmaceuticos Rovi, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annulare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 dicembre 2010, procedimento R 500/2010-2;
- respingere integralmente l'opposizione n. B 1368580, con riconoscimento delle spese;
- ordinare al convenuto di registrare la domanda di marchio comunitario n. 6475107.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ROVI Pharmaceuticals», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6475106

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 24810 del marchio figurativo «ROVI», per prodotti delle classi 3 e 5; registrazione comunitaria n. 4953915 del marchio figurativo «ROVICM Rovi Contract Manufacturing», per prodotti e servizi delle classi 5, 42 e 44; registrazione spagnola n. 2509464 del marchio denominativo «ROVI FARMA», per prodotti e servizi delle classi 5, 39 e 44; registrazione spagnola n. 1324942 del marchio denominativo «ROVI», per prodotti della classe 3; registrazione spagnola n. 283403 del marchio denominativo «ROVI», per prodotti delle classi 1 e 5; registrazione spagnola n. 137853 del marchio figurativo «ROVI», per prodotti della classe 3

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso, in primo luogo, ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione, in quanto non ha correttamente valutato i singoli fattori rilevanti ai fini dell'esame globale e, in secondo luogo, ha omesso di compiere l'esame globale dei marchi interessati.

Impugnazione proposta il 17 febbraio 2011 da AG avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 dicembre 2010, causa F-25/10, AG/Parlamento

(Causa T-98/11 P)

(2011/C 120/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AG (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare ricevibile la presente impugnazione;
- annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 dicembre 2010, causa F-25/10;
- accogliere le conclusioni sull'annullamento e sul risarcimento presentate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- condannare il Parlamento alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente solleva un unico motivo attinente allo snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al giudice di primo grado, alla violazione del principio della certezza del diritto e alla violazione del diritto ad un ricorso effettivo, in quanto:

- nessun documento del fascicolo consentirebbe al TFP di considerare che la ricorrente non sia stata diligente per non aver dato seguito alla lettera ricevuta durante le sue vacanze di fine anno, periodo durante il quale il responsabile delle poste si è presentato al suo domicilio per consegnarle la lettera raccomandata del Parlamento contenente la risposta al suo reclamo;

- il TFP non avrebbe esplicitato cosa si debba intendere per vacanze «prolungate»;
- il TFP avrebbe ritenuto che l'avviso di passaggio trovato dalla ricorrente nella sua cassetta postale al ritorno dalle vacanze riguardasse con certezza la lettera raccomandata del Parlamento contenente la risposta suo reclamo.

Ricorso proposto il 23 febbraio 2011 — Mizuno/UAMI — Golfini (G)

(Causa T-101/11)

(2011/C 120/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mizuno Corp. (Osaka, Giappone) (rappresentanti: avv.ti T. Raab e H. Lauf)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Golfini AG (Glinde, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare in toto la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 dicembre 2010, nel procedimento R 821/2010-1;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente la lettera «G» e altri simboli, per prodotti della classe 25.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Golfini AG.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo contenente la lettera «G» e il simbolo «+», per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di marchio.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e incidentalmente dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, in quanto non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 21 febbraio 2011 — EMA/Commissione

(Causa T-116/11)

(2011/C 120/38)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: European Medical Association (EMA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Franchi, avvocato, L. Picciano, avvocato, N. di Castelnuovo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare che il ricorso è ricevibile e fondato nel merito;

in via principale:

— accertare e dichiarare che EMA ha correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali su di lei incombenti in base ai contratti 507760 DICOEMS e 507126 COCOON, ed ha pertanto diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di tali contratti come risultanti dai FORM C inviati alla Commissione, ivi compreso il FORM C relativo al IV periodo del contratto COCOON;

— accertare e dichiarare l'illegittimità della decisione della Commissione di risoluzione dei suddetti contratti, contenuta nella lettera del 5 novembre 2010;

— per l'effetto, dichiarare che la domanda della Commissione volta ad ottenere la restituzione della somma di euro 164 080,10 è infondata, e conseguentemente annullare, revocare — anche attraverso l'emissione di una corrispondente nota di credito — la nota di addebito del 13 dicembre 2010, con la quale la Commissione ha chiesto la restituzione dell'importo sopra citato, o comunque dichiararne l'illegittimità;

— parimenti, condannare la Commissione al pagamento delle restanti somme spettanti ad EMA in forza dei FORM C consegnati alla Commissione, pari ad euro 250 999,16;

in via subordinata:

— accertare la responsabilità della Commissione per indebito arricchimento e per fatto illecito,

— conseguentemente condannare quest'ultima al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e morale sofferti dalla ricorrente, che dovranno essere quantificati nel corso del presente giudizio;

in ogni caso, condannare la Commissione al rimborso delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, presentato ai sensi dell'art. 272 TFUE e basato sulla clausola compromissoria contenuta all'art. 13 dei contratti DICOEMS e COCOON, la ricorrente contesta la legittimità della decisione della Commissione del 5 novembre 2010, che risolve, in seguito ad un controllo contabile svolto dai Servizi della Commissione, i due contratti stipulati con la ricorrente nell'ambito del VI Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo. La ricorrente conseguentemente contesta la legittimità della nota di addebito redatta dalla Commissione in data 13 dicembre 2010 alla luce della relazione di controllo contabile, tesa al recupero degli importi versati dalla Commissione alla ricorrente per l'esecuzione dei due progetti nei quali la ricorrente è stata coinvolta.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1) Primo motivo, vertente l'esigibilità del credito vantato dalla Commissione e l'ammissibilità dell'insieme dei costi da lei dichiarati alla Commissione.

— In particolare, la ricorrente lamenta la violazione, da parte della Commissione, degli articoli 19, 20, 21 e 25 delle Condizioni Generali di contratto, relative alla definizione dei costi ammissibili, nonché la violazione del principio di non discriminazione in relazione all'interpretazione delle norme contabili per le ASBL come eseguita nel corso della procedura di revisione contabile.

2) Secondo motivo, vertente sulla premessa che la Commissione avrebbe violato l'obbligo di leale collaborazione e di buona fede nell'esecuzione del contratto, in quanto non avrebbe correttamente eseguito i propri obblighi contrattuali.

— In particolare, la ricorrente lamenta la violazione, da parte della Commissione, dell'obbligo di controllo sulla buona esecuzione dei progetti, dal punto di vista del controllo finanziario previsto dall'articolo II.3.4.a delle Condizioni Generali di contratto.

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di buona amministrazione, alla luce del quadro complessivo delle omissioni cui essa ha dato vita, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità, in ragione del carattere sproporzionato della misura adottata dalla Commissione — risoluzione del contratto — a fronte dell'asserita inosservanza di alcuni obblighi di natura contabile che, anche qualora sussistenti, non darebbero in alcun modo diritto ad un rimborso quasi integrale degli anticipi concessi.

4) Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del diritto di difesa in relazione alla condotta posta in essere da quest'ultima durante lo svolgimento della procedura di revisione contabile.

— In particolare, la ricorrente denuncia l'assenza di un contraddittorio nella fase di revisione contabile e la mancata presa in considerazione di una serie di documenti integrativi consegnati alla Commissione in data 19 agosto 2009.

5) Quinto motivo, presentato in via subordinata, vertente sulla responsabilità extracontrattuale della Commissione sulla base degli art. 268 e 340 TFUE.

— La ricorrente lamenta in primo luogo la sussistenza di un indebito arricchimento a vantaggio della Commissione, per avere quest'ultima potuto usufruire dei risultati finali dei progetti DICOEMS e COCOON senza avere integralmente sostenuto i costi ad essa spettanti.

— In secondo luogo, la ricorrente presenta domanda di risarcimento dei danni per atto illecito della Commissione, per aver quest'ultima fatto circolare una lettera dal contenuto diffamatorio e gravemente pregiudizievole per il buon nome della ricorrente.

Impugnazione proposta il 3 marzo 2011 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 dicembre 2010 causa F-1/10, Marcuccio/Commissione

(Causa T-126/11 P)

(2011/C 120/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— In ogni caso: annullare la sentenza impugnata, laddove, *id est in parte qua*, il giudice di primo grado: (a) ha dichiarato irricevibili alcune delle domande (in appresso, «domande de quibus») inoltrate dal ricorrente nel giudizio di primo grado della causa *de qua* (d'ora in avanti, «giudizio di primo grado de quo»), (b) ha respinto alcune delle altre domande *de quibus* allegando che fossero strettamente connesse a quelle ritenute irricevibili, (c) ha condannato il ricorrente a sopportare le spese, da lui sostenute, nel giudizio di primo grado *de quo* (d'ora in avanti, «spese de quibus»).

- Dichiare che tutte le domande *de quibus* erano ricevibili in *toto* e senza eccezione alcuna.
- In via principale: accogliere *in toto* e senza eccezione alcuna quelle domande *de quibus* ritenute irricevibili dal giudice di primo grado ovvero da questo reiette, insomma in modo tale che tutte le domande *de quibus*, da intendersi qui espresamente riprodotte per ogni effetto di legge, risultino accolte dal giudice sulla base del combinato disposto della sentenza impugnata, nella parte in cui rimarrà in *auge*, e di quella emanando da codesto giudice d'appello.
- Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti la causa per cui è appello in tutti i gradi finora esperiti.
- In via subordinata: rinviare la causa per cui è appello al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito a quelle domande *de quibus* che sono state illegittimamente dichiarate irricevibili dal giudice di primo grado ed altresì a quelle domande *de quibus* che sono state illegittimamente respinte da quest'ultimo.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 14 dicembre 2010. Questa sentenza ha respinto parzialmente un ricorso avente per oggetto l'annullamento della decisione che ha rifiutato il rimborso all'aliquota normale di diverse spese mediche e di quella che ha rifiutato il rimborso complementare, vale a dire al 100 %, delle medesime spese mediche, nonché la condanna della Commissione a versare al ricorrente una certa somma per le spese mediche che gli sarebbero dovute.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'illegittimità delle statuzioni nella sentenza impugnata inerenti «l'oggetto del ricorso» e di quelle inerenti le «eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione»
- 2) Secondo motivo, vertente sulle erronee, false ed irragionevoli interpretazione ed applicazione degli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, nonché sull'illogico discostamento dalla giurisprudenza in merito.
- 3) Terzo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione, anche per carenza d'istruttoria, travisamento e snaturamento dei fatti, nonché delle domande *de quibus*.

Ricorso proposto il 15 marzo 2011 — Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio

(Causa T-156/11)

(2011/C 120/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd (Guangzhou, Repubblica popolare cinese) (rappresentanti: avv.ti V. Akrigidis e Y. Melin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1243, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese prodotte dalla società Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (¹);
- condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Il primo motivo verte sul fatto che un'inchiesta iniziale avviata in forza dell'art. 5 del regolamento di base (²) non potrebbe contemplare una società in particolare ma dovrebbe riguardare uno o più paesi e l'insieme dei produttori ivi esistenti. In proposito, la ricorrente fa valere che:
 - il regolamento impugnato è contrario all'art. 5 del regolamento di base, e in particolare al suo n. 9, letto in combinato disposto con l'art. 17 del medesimo regolamento, e interpretato in modo conforme al diritto dell'OMC, poiché detto articolo non consente l'avvio di un nuovo procedimento antidumping contro una sola società;
 - il regolamento impugnato viola l'art. 9, nn. 4-6, del regolamento di base, letti in modo conforme al diritto dell'OMC, in quanto tale articolo non consente l'imposizione di dazi antidumping avverso una sola società, ma richiede l'imposizione di dazi contro il complesso delle società situate in uno o più paesi;
 - il regolamento impugnato viola l'art. 9, n. 3, del regolamento di base, in forza del quale il dazio nullo di una società rientrante nel procedimento antidumping può

essere oggetto di riesame solo conformemente ad un'inchiesta di riesame avviata in forza dell'art. 11, n. 3, del regolamento di base; in subordine, la ricorrente fa valere che la Commissione ha proceduto, *di fatto*, ad un riesame del dazio nullo di quest'ultima, in violazione dell'art. 9, n. 3, del regolamento di base, interpretato conformemente ad una relazione della commissione d'appello dell'OMC.

- 2) Il secondo motivo concerne la violazione dell'art. 3, e in particolare dei suoi nn. 2, 3 e 5, del regolamento di base, dato che i dazi antidumping sarebbero stati imposti senza aver dimostrato che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio durante il periodo d'inchiesta.
- 3) Il terzo motivo verte sulla violazione del diritto dell'Unione, essendosi deciso di non concedere alla ricorrente lo status di società operante in economia di mercato. In proposito, la ricorrente fa valere che:
 - la decisione di negarle lo status di società operante in economia di mercato è stata adottata in funzione di ciò che la Commissione europea conosceva circa l'effetto di un siffatto diniego sul margine di dumping della ricorrente, in violazione dell'art. 2, n. 7, lett. c), ultimo comma, del regolamento di base, come interpretato dalla giurisprudenza del Tribunale;
 - l'onere della prova imposto dalla Commissione alla ricorrente affinché questa dimostri di operare in economia

di mercato è eccessivo e viola i principi generali di diritto dell'Unione e, segnatamente, il principio di buona amministrazione.

(¹) GU L 338, pag. 22.

(²) Regolamento (CE) del Consiglio 30 novembre 2009, n. 1225, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

Ordinanza del Tribunale 28 febbraio 2011 — USFSPEI e a./Consiglio

(Causa T-122/10) (¹)

(2011/C 120/41)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 148 del 5.6.2010.

<u>Numerico d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 120/36	Causa T-98/11 P: Impugnazione proposta il 17 febbraio 2011 da AG avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 dicembre 2010, causa F-25/10, AG/Parlamento	15
2011/C 120/37	Causa T-101/11: Ricorso proposto il 23 febbraio 2011 — Mizuno/UAMI — Golfino (G)	16
2011/C 120/38	Causa T-116/11: Ricorso proposto il 21 febbraio 2011 — EMA/Commissione	16
2011/C 120/39	Causa T-126/11 P: Impugnazione proposta il 3 marzo 2011 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 dicembre 2010 causa F-1/10, Marcuccio/Commissione	17
2011/C 120/40	Causa T-156/11: Ricorso proposto il 15 marzo 2011 — Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio	18
2011/C 120/41	Causa T-122/10: Ordinanza del Tribunale 28 febbraio 2011 — USFSPEI e a./Consiglio	19



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

